

AVV. STEFANO GOTTUSO  
*Patrocinante in Cassazione*  
Piazza Gullo, 43 – 87100 Cosenza  
tel. e fax 0984.481345  
e-mail: [stefano.gottuso@tiscali.it](mailto:stefano.gottuso@tiscali.it)  
pec: [avvstefanogottuso@pec.giuffre.it](mailto:avvstefanogottuso@pec.giuffre.it)

## **TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**

### **Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali**

**CONCORDATO PREVENTIVO: SILC S.p.A. (n. 3/16 R.C.P.)**

**GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Giuliana Gaudiano**

**OGGETTO: relazione al G.D. ex art. 185 comma 1 L.F. in ordine  
alla prosecuzione della procedura concordataria.**

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Avv. Stefano Gottuso, nella qualità di Commissario  
Giudiziale della procedura concorsuale in epigrafe,

p r e m e s s o

- che con comunicazione del 19.01.2024, depositata in Cancelleria il 22.01.2024, il Liquidatore ha riferito in ordine all'attività espletata dal 22.02.2023 al 31.12.2023 ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione in considerazione dell'esito negativo del settimo esperimento di vendita del 04.10.2023;
- che, in particolare, il Liquidatore ha evidenziato la mancata presentazione di offerte nonostante l'ulteriore ribasso del prezzo base nell'ultimo avviso di vendita ed ha confermato agli organi della procedura ed ai creditori l'impossibilità di eseguire il piano di concordato realizzando la soddisfazione delle posizioni creditorie secondo le percentuali proposte nella domanda di concordato oggetto di omologa;
- che il Liquidatore ha ribadito il fatto che a causa della progressiva riduzione del prezzo base di vendita del complesso produttivo, che già nell'ultimo tentativo era diminuito a tal punto da non consentire la

soddisfazione dei creditori come da omologa, anche nel caso di aggiudicazione di tutti i lotti posti in vendita;

- che il Liquidatore ha precisato che l'ammontare del passivo concordatario, comprese le spese di procedura, può stimarsi in circa €. 3.000.000,00 e che nell'ultimo esperimento il complesso produttivo "non in esercizio" è stato proposto in vendita per un valore complessivo di €. 2.019.862,00;

- che il Liquidatore ha riferito che, dai sopralluoghi effettuati sul luogo di ubicazione del complesso aziendale, è emerso che la palazzina uffici (lotto 2) messa in vendita al prezzo base di €. 72.051,65, è stata interessata da uno smottamento del terreno che ha provocato lesioni alle pareti del fabbricato, allegando alla relazione materiale fotografico;

- che il Liquidatore ha dichiarato che nella prossima vendita i potenziali acquirenti andranno avvisati della circostanza che l'immobile di cui al lotto 2 necessita d'interventi importanti di manutenzione;

- che alla luce di quanto predetto e dell'assenza di manifestazione d'interesse per i beni posti in vendita di maggior valore, in considerazione del deperimento e dell'obsolescenza dei beni determinata dal decorso del tempo, il Liquidatore propone di porre in vendita il complesso produttivo con una ulteriore riduzione del 25% per i lotti per i quali non si è avuta alcuna manifestazione d'interesse (lotti 1, 4, 5 e 6) e per il lotto 2 (palazzina uffici) interessato dallo smottamento del terreno sottostante, nonché una ulteriore riduzione del 10% per i lotti 3 e 7, oggetto di qualche manifestazione d'interesse seppure mai concretizzatasi formalmente;

- che il Liquidatore ha invitato a verificare la volontà dei creditori circa la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 L.F., al fine di consentire o meno agli organi della procedura di continuare ad espletare le attività di vendita del complesso produttivo senza il rispetto del vincolo rappresentato dal dovere garantire la soddisfazione dei creditori secondo le percentuali concordate nel piano omologato;
- che il Liquidatore ha evidenziato che i creditori maggiormente penalizzati saranno quelli chirografari, perché, qualora il valore di vendita dovesse risultare insufficiente a garantire la somma indicata nel piano omologato, vedranno ridotta o azzerata la loro percentuale di soddisfazione del credito prevista con l'omologa;
- che il Liquidatore ha altresì evidenziato che anche alcuni creditori privilegiati corrono il rischio di vedere ridotto o azzerato il proprio credito concordatario, poiché, in caso di liquidità insufficiente, si procederà al riparto delle somme disponibili in relazione alla graduazione dei privilegi prevista dalla legge;
- che, nel ribadire che i creditori debbano essere debitamente informati della possibile evoluzione della procedura affinché possano esprimere il loro consenso alla continuazione dell'esecuzione del concordato o, in alternativa, proporre la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 186 L.F. e chiedere la dichiarazione di fallimento della SILC S.p.A., il Liquidatore ha ribadito che la dichiarazione di fallimento andrebbe comunque ad incidere negativamente sugli interessi dei creditori per l'aumento delle spese collegate alla procedura fallimentare senza la possibilità d'incrementare l'attivo da porre in vendita;

- che, infatti, il piano concordatario della SILC S.p.A. prevede l'alienazione dell'intero patrimonio per la soddisfazione dei creditori;
- che il Liquidatore ha proposto di procedere ad un ulteriore esperimento di vendita, eseguendo il concordato senza il vincolo del rispetto delle percentuali di soddisfazione dei crediti previste nel piano, con un ribasso del 25% rispetto al prezzo base esposto nell'ultimo avviso per tutti i lotti, esclusi i lotti 3 e 7 per cui ha proposto una riduzione del 10% rispetto al prezzo base dell'ultimo esperimento di vendita;
- che, in particolare, si andrebbe a proporre la vendita del complesso industriale "non in esercizio" ad un prezzo base complessivo di € 1.536.830,99 con la stessa suddivisione in lotti dell'ultima asta ed un'offerta minima ammissibile pari al prezzo base fissato per ciascun lotto ridotto di un quarto, ai seguenti valori per ciascun lotto: Lotto n. 1 (Capannoni immobili industriali piazzali e tettoie) € 608.070,70; Offerta minima € 456.053,03; Lotto n. 2 (Palazzina Uffici) € 54.038,73; Offerta minima € 40.529,05; Lotto n. 3 (Mobili arredi e Attrezzatura ufficio) € 8.275,81; Offerta minima € 6.206,86; Lotto n. 4 (Attrezzatura comune) € 143.733,73; Offerta minima € 110.800,30; Lotto n. 5 (Linea tegole) € 360.468,00; Offerta minima € 270.351,00; Lotto n. 6 (Linea forati) € 214.912,80; Offerta minima € 161.184,60; Lotto n. 7 (Terreni Cava) € 147.331,22; Offerta minima € 110.498,42; Valore complessivo € 1.536.830,99; Valore offerta minima complessiva € 1.152.623,24;
- che con decreto del 22.01.2024 il Giudice Delegato, preso atto della modifica dei valori di stima delle unità immobiliari oggetto di

liquidazione, considerate le motivate valutazioni espresse dal Liquidatore in ordine alla esigenza di prosecuzione dell'esecuzione del piano concordatario anche nella eventualità che il ricavato della vendita dei beni non riesca a soddisfare i creditori nella misura indicata nella proposta concordataria e ciò nell'interesse degli stessi creditori che dall'alternativa liquidatoria della procedura fallimentare non conseguirebbero un migliore soddisfacimento delle loro pretese, ha disposto a cura del sottoscritto Commissario il deposito entro venti giorni di una relazione ex art. 185 comma 1 L.F. in ordine a quanto indicato dal Liquidatore, nonché l'immediata comunicazione a tutti i creditori ed alla società debitrice della relazione del Liquidatore e della valutazione del Commissario, affinché gli stessi siano debitamente informati delle condizioni alle quali si proseguirà nell'esecuzione del piano concordatario;

- che nel suddetto decreto è stato disposto il deposito di una relazione del Commissario al Giudice Delegato, decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai creditori ed alla società debitrice;

tanto premesso,

**in merito a quanto indicato dal Liquidatore nella relazione del 19.01.2024 ed a quanto riferito dallo stesso circa le prospettive di attuazione del piano concordatario, nonché all'opportunità di prosecuzione delle operazioni di liquidazione,** il sottoscritto Commissario esprime le seguenti valutazioni.

Considerato che il settimo tentativo di vendita del complesso produttivo "non in esercizio" effettuato in data 04.10.2023 è andato deserto per mancanza di offerte, anche se un ulteriore ribasso del

prezzo base rispetto all'ultimo esperimento di vendita non consentirà (al pari del precedente esperimento di vendita) di realizzare un importo corrispondente all'ammontare del passivo concordatario ed anche se non sarà possibile eseguire il concordato secondo le percentuali risultanti dalla proposta concordataria omologata, non può non tenersi conto del fatto che la proposta ai creditori approvata ed omologata riguarda un concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni e che il piano concordatario di adempimento prevede la liquidazione di tutto il patrimonio dell'impresa debitrice.

L'alternativa della liquidazione fallimentare comporterebbe un aumento delle spese di procedura senza alcuna possibilità d'incrementare l'attivo.

Naturalmente, come disposto dal G.D. e come già fatto anche per il precedente esperimento di vendita, si dovrà dare comunicazione a tutti i creditori che la mancata vendita del complesso produttivo negli esperimenti d'asta già effettuati, purtroppo andati tutti deserti, ha determinato l'impossibilità di eseguire il concordato secondo le percentuali risultanti dalla proposta concordataria omologata.

Non essendosi verificato e riscontrato a carico dell'impresa debitrice il compimento di atti finalizzati ad impedire o ritardare l'esecuzione del concordato e non avendo accertato a carico dell'impresa debitrice alcun occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo ovvero alcuna dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti ovvero l'esposizione di passività insussistenti ovvero il compimento di altri atti di frode, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per una iniziativa d'ufficio per l'annullamento del concordato né per la revoca dell'ammissione e

la dichiarazione del fallimento nel corso della procedura ex art. 173 L.F.

A fronte della prospettata impossibilità di eseguire il piano concordatario con il ricavato della vendita dei beni e quindi di soddisfare il ceto creditorio nella misura indicata nella proposta approvata ed omologata, la legittimazione attiva a chiedere la risoluzione del concordato spetta solo ed esclusivamente ai creditori ed anche uno solo di essi può chiederla al Tribunale, ai sensi dell'art. 186 L.F., a condizione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

Trattandosi di “concordato pieno liquidatorio” e considerato che l'alternativa liquidatoria del fallimento non consentirebbe certamente di realizzare un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie, perché si andrebbero ad aggiungere anche le spese della procedura fallimentare, il sottoscritto esprime **parere favorevole** alla proposta del Liquidatore Giudiziale di proseguire la liquidazione ovvero l'esecuzione del concordato senza il vincolo del rispetto delle percentuali di soddisfazione del credito previste nel piano, e quindi di procedere ad un ulteriore esperimento di vendita con un ribasso del 25% rispetto al prezzo base esposto nell'ultimo avviso per i lotti 1, 2, 4, 5 e 6 e con una riduzione del 10% rispetto al prezzo base esposto nell'ultimo avviso per i lotti 3 e 7, qualora nessun creditore manifesti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la volontà di chiedere la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 L.F. e quindi implicitamente accetti la possibilità che all'esito degli esperimenti di vendita possano realizzarsi ricavi inferiori a quelli ipotizzati nel piano concordatario omologato.

Come disposto dal Giudice Delegato con provvedimento del 22.01.2024, il sottoscritto darà immediata comunicazione a tutti i creditori ed alla società debitrice della relazione del 19.01.2024 depositata dal Liquidatore Giudiziale il 22.01.2024 e della presente relazione ex art. 185 comma 1 L.F. del Commissario Giudiziale in ordine alla prosecuzione della procedura concordataria, così informandoli debitamente delle condizioni alle quali si proseguirà nella esecuzione del piano concordatario, in modo che la società debitrice manifesti espressamente se condivide le osservazioni del Liquidatore in merito alla prosecuzione della procedura concordataria ed in modo che tutti i creditori possano decidere se accettare la prosecuzione alle condizioni prospettate oppure chiedere al Tribunale la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento ex art. 186 L.F. della S.I.L.C. Spa, assegnando loro il termine di trenta giorni dalla comunicazione per manifestare la relativa volontà.

Trascorsi i trenta giorni assegnati, il sottoscritto informerà il Giudice Delegato in merito alle determinazioni della società debitrice e del ceto creditorio.

Distinti ossequi.

Cosenza/Castrovillari, 26 gennaio 2024

Il Commissario Giudiziale

**Avv. Stefano Gottuso**